

# VolaVoilà

## ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 20 gennaio 2014 alle ore 18.00 in Roma, via San Candido n. 60, presso la sede dell'associazione, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica VolaVoilà, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto, il Sig. Gostoli Giampiero, Presidente dell'associazione.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, chiama la Sig. Lorenzi Anna Paola a fungere da segretaria, la quale accetta e dà lettura del seguente ordine del giorno:

#### 1 - ADOZIONE NUOVO STATUTO

#### 2 - PROPOSTA DI AFFILIAZIONE ALLO U.I.S.P.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, nonché proporre l'affiliazione allo U.I.S.P. (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.).

Successivamente dà lettura della bozza di Statuto predisposta dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni di cui all'art. 90 della L. 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

#### DELIBERA

Di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione e richiedere l'affiliazione allo U.I.S.P. per il corrente esercizio sociale.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

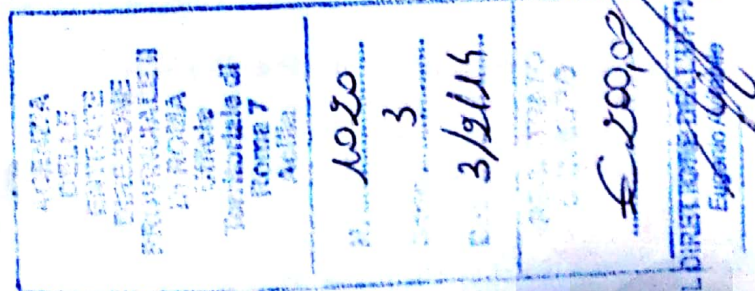
La Segretaria

*Anna Paola Lorenzi*



Il Presidente

*[Signature]*



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "VolaVoilà associazione sportiva dilettantistica"



## Art. 1 – Denominazione e Sede

1. È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"VolaVoilà associazione sportiva dilettantistica"**.
2. L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via San Candido n. 60 con possibilità di istituire, con delibera assembleare su proposta del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici o dipendenze in generale, anche in altri luoghi del territorio italiano ed all'estero. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà modifica del presente statuto.

## Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica **"VolaVoilà associazione sportiva dilettantistica"** non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione e/o distribuzione non siano imposte dalla legge. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti di maggiore età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
2. L'Associazione ha per scopo la promozione, la diffusione, lo sviluppo, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo ed educativo, delle attività sportive dilettantistiche, didattiche e motorie. L'associazione accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI e/o dell'Ente di Promozione Sportiva da esso riconosciuto e ad esso affiliata, i cui regolamenti fanno parte integrante del presente statuto. L'associazione si impegna a garantire la partecipazione dei propri tesserati alle assemblee federali.
3. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della cultura e benessere fisico, intesi come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, culturale e turistica e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate attività, compresa la correzione ed assistenza per deformazioni o alterazioni fisiche con particolare riguardo a giovani, anziani e portatori di handicap.
2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività di cui al precedente comma, nel rispetto di tutte le clausole indicate in eventuali contratti di locazione. Nella propria sede l'Associazione potrà gestire anche un posto di ristoro. Indicare anche come "L'Associazione altresì potrà richiedere autorizzazioni temporanee a qualunque titolo presso gli enti pubblici preposti, in occasione di particolari eventi e riunioni straordinarie di persone secondo le vigenti normative in materia e all'unico fine di contribuire a favorire la promozione degli scopi sociali".
5. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; qui indicherei "se non diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo" si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie,

personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare e specializzare le sue attività, nel rispetto delle finalità stabilite dal presente articolo.

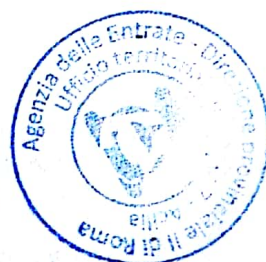
6. L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, pubblicitarie ed editoriali, attività culturali di qualsiasi genere, correlate allo scopo sociale e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

### Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
2. L'Associazione può collaborare con altre associazioni e/o organizzazioni sportive, ricreative, culturali pubbliche o private, mantenendo sempre la propria autonomia e non potrà mai essere assorbita da altri enti.

### Art. 4 – Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono:
  - a) L'Assemblea dei Soci
  - b) Il Presidente.
  - c) Il Consiglio Direttivo



### Art. 5 – Soci

1. Possono essere soci tutte le persone fisiche che lo desiderano, senza distinzione di sesso, razza, condizione sociale ed economica e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo.
2. I soci hanno l'obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione privata e/o pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della federazione o dell'ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
4. Tutti coloro che intendono diventare soci dell'Associazione devono redigere una domanda di ammissione. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Presidente o a persona da lui delegata anche verbalmente, salvo ratifica del Presidente stesso su apposito modulo.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale. Il legale rappresentante che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. Dal momento dell'ammissione all'Associazione, il socio deve accettare i postulati dello statuto, le disposizioni del regolamento interno e le decisioni degli organi sociali.

7. La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'accettazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

## **Art. 6 – Tipologia di Socio**

1. Tutti i Soci sono uguali all'interno della Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. I soci si distinguono in:
  - a) **Fondatori** – Sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione ed hanno gli stessi diritti – doveri dei soci ordinari;
  - b) **Ordinari** – Coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente ed è stata accolta e sono in regola con il versamento delle quote sociali. Hanno diritto di voto in Assemblea.

## **Art. 7 – Diritti dei Soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento interno.

## **Art. 8 – Decadenza della qualifica di Socio**

1. I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi.
  - a) Dimissione volontaria.
  - b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento delle quote sociali.
  - c) Espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e/o fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
  - d) Il provvedimento di espulsione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo, deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio direttivo rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. Dalla data di delibera dell'espulsione adottata dal consiglio direttivo fino alla data di convocazione dell'assemblea, il socio interessato dal provvedimento non può frequentare la sede sociale.
2. Il socio espulso non può essere più riammesso.

## **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**



1. L'assemblea dei soci è il massimo organo sovrano e deliberativo dell'Associazione; è composta da tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532, c. 2 c.c.).
0. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
0. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere chiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
0. La data di convocazione dell'assemblea straordinaria deve avere un preavviso minimo di giorni 15; per l'assemblea ordinaria il preavviso deve essere minimo di giorni 8.
0. Gli avvisi di convocazione delle assemblee devono essere affissi nella sede della Associazione ed in modo ben visibile e/o contestualmente attraverso ogni forma di comunicazione, anche verbale.
0. Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
0. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
0. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice presidente; in caso di assenza anche di questo ultimo, da uno dei soci legittimamente intervenuto all'assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
0. Il segretario dell'assemblea è, di norma, il segretario del consiglio direttivo. Tuttavia l'assemblea può nominare un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
0. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
0. Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 10 – Diritto di partecipazione all'Assemblea**

0. Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Associazione tutti coloro che alla data di convocazione sono soci, sono in regola con il versamento delle quote associative e non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
0. Hanno diritto di voto in assemblea, tutti i soci maggiorenni e chi esercita la legale rappresentanza per i soci minorenni
0. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.



## **Art. 11 – Assemblea Ordinaria**

0. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
0. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

## **Art. 12 – Validità assembleare**

0. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
0. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi (2/3) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
0. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con la maggioranza degli aventi diritto al voto.
0. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (  $\frac{3}{4}$  ) degli associati aventi diritto di voto.
0. Per deliberare le modifiche dello Statuto, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
0. Per lo scioglimento dell'Associazione o la modifica del suo Statuto, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata in seduta Straordinaria.

## **Art. 13 – Assemblea straordinaria**

0. L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del consiglio direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta e motivata, avanzata dalla metà più uno dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

## **Art. 14 – Consiglio Direttivo**

0. Il consiglio direttivo può essere composto da un minimo di tre ( 3 ) ad un massimo di sette ( 7 ) consiglieri. Al suo interno, il consiglio direttivo nomina il presidente, il vice presidente ed il segretario.
0. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta. Incarichi tecnici di istruzione possono essere ricoperti dal Consiglio Direttivo in caso di necessità onde garantire il corretto funzionamento dell'Associazione.
0. Il consiglio direttivo rimane in carica per sei ( 6 ) anni solari ed i suoi componenti sono rieleggibili.
0. Le delibere sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.



0. Possono ricoprire cariche sociali i soci che sono in regola con il versamento delle quote associative, abbiano compiuto il 18° anno di età, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi federazione sportiva nazionale ad esso aderente a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
0. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
0. Le delibere del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.
0. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso del suo mandato, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
0. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata, senza ritardo, l'assemblea ordinaria dei soci per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

#### **Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo**

0. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

#### **Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo**

0. Sono compiti del consiglio direttivo:
  - ) Deliberare sulle domande di ammissione dei soci (art. 5 punto 4).
  - ) Redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci.
  - ) Fissare la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno (entro 4 mesi dalla fine dell'anno solare) e convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 3.
  - ) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
  - ) Adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.



- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

### **Art. 17 – Il Presidente**

1. Il presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Art. 18 – Il Vicepresidente**

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Art. 19 – Il Segretario**

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

### **Art. 20 – Il Rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario della Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

### **Art. 21 – Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno solare.

### **Art. 22 – Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di chiunque, dagli avanzi di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.
3. Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione dispone delle seguenti risorse.
  - a) Versamenti effettuati dai soci fondatori e da tutti quelli che successivamente vi aderiscono.
  - b) Redditi derivanti dal suo patrimonio.
  - c) Introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive, culturali, turistiche.
  - d) Contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche.
4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire oppure in quote mensili, non-



ché le eventuali quote specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali.

0. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
0. Le quote associative o contributo associativo non sono rivalutabili ne sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti causa morte.

### Art. 23 – Sezioni

0. L'assemblea, in sessione ordinaria, può costituire delle sezioni nei luoghi che ritiene più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

### Art. 24 – Clausola compromissoria

0. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le disposizioni stabilite dalla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

### Art. 25 – Scioglimento

0. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
0. Così pure, la richiesta dell'Assemblea generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
0. In caso di scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica, sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, com.190, L. 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### Art. 26 – Disposizioni finali

0. Per tutto quanto non contemplato o non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, se applicabili, le norme in materia prevista dalla normativa in vigore, ed in subordine al codice civile nonché dei regolamenti e delle disposizioni del CONI.

Roma, 08 gennaio 2014.

